

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 284 in data 11 febbraio 2011

## MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 2, DELLA L.R. 3/2006 PER LA REALIZZAZIONE IN VALLE D'AOSTA DI IMPIANTI DIMOSTRATIVI.

### 1. SOGGETTI BENEFICIARI

- 1.1 Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della l.r. 3/2006, esclusivamente in relazione ad impianti dimostrativi realizzati sul territorio regionale, gli enti locali della Regione e i soggetti privati, a titolo di rimborso delle spese sostenute.
- 1.2 Possono essere ammessi alle agevolazioni anche i consorzi di enti locali, ciascuno dei quali beneficerà del rimborso in relazione alla quota di spese effettivamente sostenute e documentate.
- 1.3 All'atto di presentazione della domanda le imprese devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
  - 1.3.1 essere già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo degli artigiani;
  - 1.3.2 operare in Valle d'Aosta con propria unità locale. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
- 1.4 Gli istanti, all'atto della presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione economica, devono essere proprietari del sito o dell'immobile destinato alla realizzazione dell'impianto dimostrativo ovvero averne la disponibilità in base ad un valido titolo. Nel caso in cui il proprietario sia soggetto diverso dall'istante, quest'ultimo dovrà produrre, in forma scritta, unitamente alla domanda, l'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto dimostrativo, fatti salvi i diritti di terzi.
- 1.5 Per gli interventi che riguardano parti comuni di un bene immobile o un unico bene immobile in comproprietà:
  - 1.5.1 ove sia costituito un condominio la domanda dovrà essere presentata dall'Amministratore con allegata la copia del verbale dell'Assemblea dal quale risulti l'autorizzazione ad effettuare l'intervento;
  - 1.5.2 negli altri casi la domanda di ammissione dovrà essere firmata da tutti i proprietari.

### 2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI

- 2.1 Per impianto dimostrativo si intende l'insieme di componenti attivi e/o passivi organizzati al fine di ridurre le perdite di conversione dell'energia e, comunque, di risparmiare combustibile fossile contenendo la produzione di gas climalteranti, a parità d'effetto utile finale. Il termine "dimostrativo" definisce in particolare l'attitudine di un impianto di carattere innovativo a mostrare - monitorandoli - i propri effetti positivi rispetto alle usuali tecnologie in un funzionamento continuativo, allo scopo di diffondere le buone pratiche energetiche sul territorio regionale.
- 2.2 Sono ammesse ad agevolazione esclusivamente le istanze relative ad impianti ancora da realizzare sul territorio regionale.  
L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve risultare successivo alla presentazione dell'istanza.

2.3 Al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio dei risultati dell'impianto dimostrativo realizzato, pena la revoca dell'agevolazione, non ne sono consentite l'alienazione o il mutamento di destinazione prima che sia trascorso il periodo minimo di otto anni decorrenti dalla data di ultimazione dell'opera. Tale vincolo deve permanere anche in caso di cessione della proprietà o della disponibilità del sito o dell'immobile in cui è installato.

### 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGEVOLAZIONE

3.1 Le istanze possono essere presentate dal 7 gennaio al 30 marzo di ogni anno (***dal 1 marzo al 31 maggio per il solo 2011***), secondo le seguenti modalità:

- a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello "Info Energia Chez Nous" in Avenue du Conseil des Commis, 23 - 11100 Aosta (Ao);
- per mezzo postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente all'indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. - casella postale 285 - Ufficio Aosta Ribitel - 11100 Aosta (AO).

Le istanze devono pervenire entro il termine massimo sopra indicato e, ai fini della ricezione, farà fede esclusivamente il timbro di protocollo in arrivo di Finaosta S.p.A. - Servizio COA.

Se il termine cade in un giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3.2 L'istanza, in competente bollo, deve essere conforme alla modulistica di cui all'appendice A prevista per ciascuna tipologia di richiedenti e corredata dalla seguente documentazione:

- a. atto comprovante la piena proprietà o l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile su cui realizzare l'impianto dimostrativo (contratto di locazione o contratto di comodato registrati corredati da idonea documentazione attestante l'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori);
- b. visura camerale (per le imprese);
- c. relazione descrittiva del progetto dimostrativo, redatta secondo il modello previsto all'appendice B;
- d. fotocopia degli elaborati progettuali e tavole grafiche del progetto, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da consentire la piena valutazione delle soluzioni proposte. Il progetto deve essere sottoscritto in originale da un tecnico abilitato iscritto a un ordine o collegio professionale competente per materia recante altresì l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione. Il progetto deve comprendere, in ogni caso, un computo metrico.
- e. ulteriori eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione del progetto.

3.3 La documentazione di cui al punto precedente lettere *c*, *d* e *e*, deve essere prodotta in duplice copia. Limitatamente ai soli enti locali che intendano accordare il consenso a CVA per la valutazione di cui al successivo punto 4.11, tale documentazione deve pervenire in triplice copia.

### 4. ISTRUTTORIA

4.1 All'atto del ricevimento a mano, il COA energia rilascia ricevuta di avvenuta presentazione della domanda nella quale sono indicati:

- l'organo competente all'adozione del provvedimento finale;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- la struttura, il soggetto responsabile del procedimento e il soggetto responsabile dell'istruttoria;
- la data di presentazione della domanda;
- l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento oltre all'informazione che l'istanza è accettata con riserva di successiva approvazione e che l'erogazione dell'agevolazione è subordinata all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie.

Per le istanze pervenute a mezzo posta, il COA energia invierà con lo stesso mezzo la ricevuta di cui sopra.

- 4.2 Il COA energia controlla la completezza e la regolarità dell'istanza e della relativa documentazione allegata, nonché la sussistenza dei requisiti relativi al soggetto proponente. In particolare il COA Energia non ritiene ammissibili le istanze che presentino:
- documentazione incompleta o irregolare;
  - relazioni descrittive redatte non in conformità ai punti previsti nel modello riportato nell'appendice B;
  - i soggetti proponenti che non abbiano i requisiti previsti al punto 1.
- 4.3 Qualora la documentazione presentata risulti irregolare o incompleta, o non sussistano i requisiti previsti per il soggetto proponente, il COA energia ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause dell'irregolarità e/o dell'incompletezza e assegna il termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione dell'istanza. Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, l'istanza è ritenuta inammissibile. Anche nel caso in cui l'irregolarità o l'incompletezza persistano nonostante le integrazioni presentate, l'istanza è da ritenersi inammissibile.
- 4.4 Di tale esito, entro quaranta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle istanze, il COA energia provvede a informare la struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico al cui Dirigente compete comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
- 4.5 Entro lo stesso termine, il COA energia trasmette all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) copia di tutta la documentazione pervenuta e considerata ammissibile dopo il controllo di completezza e regolarità, al fine di consentire le verifiche tecniche di competenza.
- 4.6 Per tutte le domande ad essa pervenute, l'ARPA svolge l'istruttoria tecnica, relativa ai progetti presentati predisponendo la documentazione necessaria alla commissione di cui al punto 4.10 per redigere la graduatoria sulla base dei criteri individuati nell'Allegato B della d.G.r. n. 284 in data 11 febbraio 2011. L'ARPA in particolare verifica il grado di rispondenza dei progetti a tali criteri di valutazione e la correttezza del calcolo degli indici di efficacia energetica, di redditività ambientale e dell'incidenza delle componenti dimostrative rispetto al totale.
- 4.7 Qualora la documentazione tecnica presentata risulti incompleta, non coerente nelle sue varie parti o non sufficientemente sviluppata da consentire la valutazione di tutti i criteri stabiliti nell'Allegato B della d.G.r. n. 284 in data 11 febbraio 2011, l'ARPA può richiedere le informazioni e le eventuali integrazioni concernenti il progetto presentato necessarie ai fini della valutazione, fermo restando che tale richiesta di integrazione non interrompe i termini procedurali di cui ai punti successivi. A tal fine, ARPA comunica al soggetto proponente e, per conoscenza, al COA energia le cause dell'incompletezza ed assegna un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 per l'integrazione della documentazione.
- 4.8 Non saranno ritenute ammissibili le istanze:
- per le quali non vengano fornite le integrazioni richieste o per le quali le integrazioni fornite non permettano comunque una corretta ed univoca valutazione del progetto;
  - per le quali, in seguito ad una richiesta di integrazioni, si veda modificare il quadro progettuale (mediante una diminuzione delle prestazioni attese o un aumento dei costi) in misura superiore al 20%;
- 4.9 Entro il 10 settembre di ogni anno, ARPA trasmette al COA energia la valutazione tecnica dei progetti, corredata dall'eventuale documentazione ricevuta ad integrazione dagli istanti, nonché l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili ai sensi del punto precedente.

4.10 Il COA Energia convoca la commissione di valutazione composta da:

- un membro del COA energia, avente anche funzioni segretariali;
- un membro di ARPA;
- un esperto esterno nominato dal COA Energia.

La commissione, sulla base dei criteri di valutazione e di ammissibilità tecnica di cui all'Allegato B della d.G.r. n. 284 in data 11 febbraio 2011, redige la graduatoria dei progetti finanziabili.

4.11 Entro il 10 ottobre di ogni anno il COA energia provvede a trasmettere la graduatoria di cui al punto precedente, con allegato il verbale della commissione di valutazione, alla struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico insieme all'elenco delle proposte progettuali ritenute tecnicamente non ammissibili. I competenti uffici regionali predispongono conseguentemente gli atti amministrativi finalizzati all'approvazione della graduatoria.

4.12 Entro il 10 ottobre, in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione e la Società Compagnia Valdostana delle Acque - CVA S.p.A. in data 24 settembre 2007, il COA trasmette a CVA S.p.A. l'elenco delle istanze ammesse ad agevolazione presentate dai soli enti locali che abbiano optato per sottoporre alla valutazione di CVA il proprio progetto e copia della relativa documentazione progettuale. La commissione di valutazione di cui all'art. 5 del suddetto protocollo d'intesa, convocata da CVA S.p.A., esprime il proprio parere tecnico su tali proposte progettuali, sulla base di criteri di valutazione connessi all'innovatività e all'interesse tecnologico delle installazioni considerate, alla loro fattibilità e riproducibilità in considerazione delle caratteristiche del territorio valdostano, alla rilevanza economico-sociale delle proposte di intervento, alla sostenibilità finanziaria dei progetti, ai soggetti coinvolti, nonché al livello di diffusione conseguibile successivamente alle realizzazioni. CVA S.p.A., viste le indicazioni formulate dalla commissione, valuterà la possibilità di promuovere le proposte ritenute più meritevoli mediante la redazione, a sue spese e fino ad un ammontare di volta in volta determinato, di un apposito studio di fattibilità. In base ai risultati dello studio, CVA S.p.A. si riserva la possibilità di individuare le migliori modalità per giungere alla effettiva realizzazione degli impianti.

CVA S.p.A. comunica i risultati complessivi ai soggetti pubblici proponenti e per conoscenza all'ARPA, al COA energia e alla struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico.

4.13 Entro quindici giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria definitiva da parte della Regione, il COA energia comunica agli istanti l'ammissione o meno all'agevolazione, il termine entro il quale dovrà essere avviata la realizzazione dell'impianto dimostrativo come previsto dall'articolo 18, comma 2, della l.r. 3/2006 e quello entro cui, conseguentemente, l'istante dovrà inviare la relativa comunicazione e il termine massimo entro il quale dovranno essere terminati i lavori e inviata la relativa comunicazione.

## 5. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

5.1 L'iniziativa deve essere avviata entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione pena la revoca del contributo, come specificato al punto 9.3. Il beneficiario è tenuto a comunicare entro i successivi trenta giorni, con lettera, al COA energia e ad ARPA l'avvio dell'iniziativa nel termine previsto. Qualora tale comunicazione non pervenga entro la data stabilita, il COA energia invia un sollecito al beneficiario, attribuendo un ulteriore termine massimo di trenta giorni per l'invio della comunicazione. Decorso tale termine senza che siano pervenute risposte, si provvederà alla revoca dell'agevolazione. Il COA energia ne darà informazione alla struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.

Il beneficiario è tenuto altresì a comunicare insieme all'avvio dell'iniziativa il relativo piano dei lavori.

- 5.2 L'ARPA assicura il controllo della corrispondenza tra la proposta contenuta nei documenti progettuali e quanto effettivamente realizzato, anche tramite sopralluoghi in corso d'opera. A tale fine, ARPA ed il beneficiario concordano, le modalità e le tempistiche di effettuazione delle verifiche tecniche.
- 5.3 Eventuali varianti in corso d'opera rispetto alla proposta iniziale approvata, devono essere concordate con ARPA che verifica che tali varianti non vadano a modificare il quadro progettuale iniziale, comportando una diminuzione delle prestazioni attese in misura superiore al 20%. Eventuali modifiche alla modalità di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordate con ARPA e con il COA energia e dovranno comunque garantire il livello di dettaglio inizialmente previsto.
- 5.4 L'ARPA fornisce semestralmente informazione al COA Energia circa lo stato di attuazione dei progetti e dei sopralluoghi effettuati.
- 5.5 L'ultimazione dell'iniziativa oggetto di agevolazione deve avvenire entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione pena la revoca del contributo, come specificato al punto 9.3. Il beneficiario è tenuto a comunicare entro i successivi trenta giorni, con lettera, al COA energia e ad ARPA l'ultimazione dell'iniziativa nel termine previsto. Qualora tale comunicazione non pervenga entro la data stabilita, il COA energia invia un sollecito al beneficiario, attribuendo un ulteriore termine massimo di trenta giorni per l'invio della comunicazione. Decorso tale termine senza che siano pervenute risposte, si provvederà alla revoca dell'agevolazione. Il COA energia ne darà informazione alla struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.
- 5.6 Per le iniziative oggetto di agevolazione realizzate dagli enti locali, l'ultimazione è invece stabilita in cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione, come previsto dall'articolo 6, comma 7, della l.r. 3/2006.
- 5.7 Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dei beneficiari, l'ARPA concorda con gli stessi le modalità di effettuazione dei controlli circa l'effettiva ultimazione del progetto e circa l'avvio del monitoraggio.
- 5.8 L'ARPA acquisisce, inoltre, gli originali di tutte le fatture inerenti la realizzazione dell'impianto controllandone l'effettiva pertinenza rispetto alle opere realizzate ed eventuali certificazioni obbligatorie secondo le vigenti normative tecniche. Le fatture devono risultare quietanzate. L'ARPA verifica tali fatture indicando l'importo ammesso ad agevolazione e la causale e ne trattiene copia.
- 5.9 Entro trenta giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo di fine lavori, l'ARPA provvede a trasmettere il verbale attestante l'esito dei controlli e tutta la relativa documentazione acquisita nel corso del procedimento al COA energia. Nel medesimo verbale - in conformità a quanto effettivamente rendicontato - l'ARPA dovrà eventualmente proporre la liquidazione parziale dell'agevolazione economica rispetto all'impegno inizialmente assunto dalla Regione.
- 5.10 Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale e della relativa documentazione, il COA energia comunica la chiusura delle verifiche e l'esito delle stesse al dirigente della struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico. A seguito di tale comunicazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell'agevolazione.

## 6. SPESA AMMISSIBILE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO.

- 6.1 Il contributo massimo viene calcolato come la somma delle voci di spesa sotto riportate:
- 70% della spesa ammissibile (al netto di IVA) strettamente relativa alla realizzazione dell'impianto dimostrativo oggetto di istanza e al sistema di monitoraggio dell'impianto. La manodopera è ammissibile fino ad un massimo del 30% delle componenti installate.
  - 40% della spesa ammissibile (al netto di IVA) relativa agli impianti, sezioni di impianto, parti di impianto, componenti ed opere accessorie, seppur non strettamente considerabili dimostrativi, ma aventi rilevanza ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema monitorato. Per le tecnologie contemplate dalle modalità attuative della legge regionale 3/2006, si utilizzano i criteri di ammissibilità dalle stesse previsti.
  - Spese professionali del tecnico incaricato dello sviluppo del progetto dimostrativo, fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile e comunque non oltre 10.000 euro (al netto di oneri e IVA).
- 6.2 Tutte le spese sostenute devono essere documentate.
- 6.3 L'agevolazione massima concedibile per ciascun progetto, per i soggetti privati, è pari a euro 200.000.
- 6.4 I contributi da erogare ai beneficiari che esercitano attività d'impresa sono concessi nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis* di cui ai regolamenti (CE) della Commissione europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 1535/2007 della Commissione europea del 20 dicembre 2007.

## 7. CUMULABILITA' DEI CONTRIBUTI

- 7.1 Le agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 3/2006, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, statali o locali di qualsiasi natura (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: detrazioni fiscali 55%, conto energia fotovoltaico, certificati verdi, tariffa fissa onnicomprensiva, certificati bianchi,...) fatta salva la possibilità di cumulo da questi espressamente prevista.
- 7.2 Le agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 3/2006, sono erogate previo rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il richiedente attesta di non incorrere nel divieto di cumulo d'incentivi di cui al punto precedente.
- 7.3 Nel caso il richiedente intenda avvalersi di ulteriori contributi, la dichiarazione di cui sopra è corredata dall'indicazione, per ogni intervento suscettibile di ulteriore agevolazione, della tipologia e del relativo contributo di cui si intende accedere.

## 8. PUBBLICITA E DIVULGAZIONE DEI DATI

- 8.1 Il proponente si impegna a:
- 8.1.1 Dare accesso ai dati di monitoraggio all'Assessorato regionale competente, al COA energia e all'ARPA, nonché autorizzare la divulgazione anche attraverso la realizzazione di materiale divulgativo che utilizzi immagini, video, schemi grafici e materiali in generale riguardanti l'impianto dimostrativo.
  - 8.1.2 Concordare preventivamente con il COA energia eventuali ulteriori proposte divulgative dell'iniziativa che il proponente intenda realizzare.
  - 8.1.3 Installare presso il sito o immobile su cui viene realizzato l'impianto dimostrativo una targa predisposta e fornita gratuitamente dal COA energia riportante le informazioni sul progetto realizzato.
- 8.2 Il proponente indica espressamente, tramite l'apposita sezione del modulo di richiesta, l'eventuale consenso a far utilizzare l'impianto per visite didattiche organizzate dal COA energia, previo accordo su modalità e tempi.

## 9. RINUNCIA, REVOCA E SANZIONI

- 9.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti modalità, in caso di mutamento della destinazione dei beni oggetto delle agevolazioni, di revoca e di applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano gli articoli 16, 17, 18 e 19 della l.r. 3/2006.
- 9.2 La revoca dell'agevolazione e le relative sanzioni amministrative si applicano nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia effettivamente riscosso l'importo liquidato dalla Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.
- 9.3 Sono inoltre oggetto di revoca:
  - 9.3.1 I progetti non avviati entro i termini previsti al punto 5.1, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 3/2006.
  - 9.3.2 I progetti per cui non sia pervenuta al COA energia la comunicazione di avvio dell'iniziativa entro i termini previsti al punto 5.1.
  - 9.3.3 I progetti non ultimati entro i termini previsti al punto 5.5, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 3/2006.
  - 9.3.4 I progetti per cui non sia pervenuta al COA energia la comunicazione di ultimazione dell'iniziativa entro i termini previsti al punto 5.5.
  - 9.3.5 I progetti nei quali le varianti realizzate abbiano modificato il quadro progettuale iniziale determinando una diminuzione delle prestazioni energetiche in misura superiore al 20%.
  - 9.3.6 Gli impianti per i quali vengano realizzate varianti che modifichino il quadro progettuale iniziale comportando una diminuzione delle prestazioni attese in misura superiore al 20%.
- 9.4 Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare, in tutto o in parte, al contributo, deve comunicarlo al COA energia, che provvede a informare la struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico.
- 9.5 In caso di rinuncia o di revoca, relativamente a progetti non avviati, la struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico potrà valutare l'ammissione ad agevolazione dei progetti compresi nella stessa graduatoria, primi esclusi dal finanziamento, mediante eventuale riutilizzo delle risorse rese disponibili.